

N. 2683

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1997

Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria
dei cartoni animati per la televisione

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia (e nel mondo) il consumo di cartone animato è in prevalenza televisivo, con il 70 per cento di quota parte. Segue il mercato dell'*home video*, in forte crescita, con il 25 per cento e la distribuzione cinematografica con il 5 per cento.

Delle circa 30.000 ore annue di programmazione televisiva di cinema di animazione consumate dall'insieme dei Paesi europei, l'Italia assorbe da sola più di 6.000 ore e di esse meno del 2 per cento è di produzione italiana. Il 90 per cento dei programmi di *cartoon* trasmessi in Italia proviene da paesi extraeuropei (prevalentemente USA e Giappone).

Da Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Spagna - dove il *cartoon* è una consolidata e lucrosa industria - giungono pressanti richieste di personale specializzato; la Walt Disney, la Warner Bros e altri produttori statunitensi hanno creato Studi a Parigi e Dublino, offrendo la possibilità di inserimento a disegnatori e scenografi europei; Spielberg ha realizzato due dei suoi ultimi lungometraggi a Londra; nella maggior parte dei paesi dell'Europa orientale il cartone animato è stato, e in parte ancora è, un'industria di stato; in Italia, nonostante le grandi potenzialità, il cinema di animazione nazionale è misconosciuto, non sostenuto e del tutto sottovalutato quale settore produttivo di un *Made in Italy*.

In un mercato globale caratterizzato da una domanda in costante crescita, tale da spingere ultimamente le *Major* cinematografiche statunitensi a creare propri studi di produzione di *cartoon*, questo è il tempo giusto per avviare lo sviluppo di una industria italiana competitiva che, sino dall'inizio, avrà la necessità di assorbire nel più breve tempo possibile centinaia di diplomati

degli istituti artistici, qualificandoli presso scuole professionali specifiche.

Ma non solo. Legato all'Industria del *cartoon* c'è un ulteriore mondo del lavoro in fase di esplosione nel cosiddetto villaggio globale: il multimediale, che sta invadendo gli ambiti dello studio, del lavoro e del divertimento quotidiani. Nascono nuove società che sviluppano e commercializzano siti Internet, intrattenimento, informazione e formazione *on line*, *software* per *cd-rom*, video e progetti multimediali-interattivi. Secondo uno studio commissionato negli Stati Uniti dall'*Empire State Development Corporation*, queste nuove società impiegano ormai più personale di tutto il settore della TV e dell'editoria tradizionale di libri e giornali. E della realtà multimediale, interdisciplinare, il *cartoon* e l'animazione grafica ne sono uno dei cardini. Non a caso il piano europeo MEDIA destina una notevole parte delle sue risorse finanziarie alla riorganizzazione e allo sviluppo del settore del cartone animato in Europa.

Se tutto quanto precede ha un senso, per favorire la creazione di Studi e di Centri di produzione è indispensabile che lo Stato predisponga una norma mirata a tale fine, coordinando pubblico e privato, in uno stretto rapporto tra finalità sociali e imprenditoriali. Non c'è nulla da inventare, basta consultare le leggi esistenti e collaudate in altri Paesi europei, Francia in testa.

Il presente disegno di legge è stato elaborato dal dottor Sergio Pettrich, esperto di cinematografia specializzata e di cartone animato, che ha adattato alle esigenze italiane del settore la normativa francese: specificamente, *Le Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels* (CO-SIP), creato nel 1984 e attualmente regolato dal decreto n. 95-110 del 2 febbraio 1995,

che ha lo scopo di favorire la produzione di opere audiovisive destinate alla diffusione su reti televisive francesi.

Il Fondo di sostegno all'industria del cartone animato per la televisione ha lo scopo di favorire anche in Italia la produzione di un genere di programmi «familiari» che rappresenta attualmente almeno il 30 per cento del mercato mondiale dell'audiovisivo.

Per quanto riguarda i lungometraggi in cartoni animati, questi non vengono presi in considerazione dal presente disegno di legge poichè rientrano nella normativa che regola il settore cinematografico, che prevede incentivi e sostegni economici a carico del bilancio dello Stato e dalla quale sono escluse le produzioni di cartoni animati destinati alla televisione.

Mentre lo Stato italiano ha stanziato e stanziato migliaia di miliardi per la creazione di qualche migliaio di posti di lavoro, il presente disegno di legge crea opportunità reali di lavoro senza aggravii di bilancio, come specificato all'articolo 12. E, poichè le attività che interagiscono nella produzione del cartone animato sono molteplici, sarà possibile inserire anche giovani provenienti da studi non artistici e riciclare autori e personale tecnico di quell'industria cinematografica italiana, che ormai è in coma.

Vale la pena ricordare alcuni dati: la produzione italiana annua di *cartoon* è di alcune decine di ore, quella francese di circa mille; uno studio di realizzazione di cartoni animati in Italia è composto di circa dieci unita, con punte eccezionali di trenta-quaranta, nei paesi europei si superano anche le trecento; nel sud-est asiatico si va dalle trecento alle millecinquecento.

La mozione approvata all'unanimità dal Senato il 2 ottobre 1995 evidenzia i pericoli connessi ad un uso non corretto della televisione da parte dei bambini e alla diffusione di programmi «a rischio» e impegna il Governo ad attivarsi in iniziative legislative che regolamentino i programmi televisivi destinati all'infanzia. In perfetta sintonia con essa, il presente disegno di legge incen-

tiva la produzione nazionale di cartoni animati di qualità con particolare attenzione per le opere di espressione originale italiana (che facciano, cioè, riferimento ad usi, costumi, tradizioni e cultura nazionali).

Il disegno di legge, nel regolamentare il Fondo di sostegno all'industria del cartone animato destinato alla televisione e gestito da un'apposita Agenzia, prevede che esso sia così articolato:

gli aiuti selettivi di «investimento» sono riservati alle nuove imprese sulla base della qualità dei progetti e non della disponibilità patrimoniale;

gli aiuti automatici di «reinvestimento» riguardano i produttori che hanno già prodotto e trasmesso *cartoon* sulle reti televisive italiane; tale diffusione permette loro di ottenere, a certe condizioni, l'apertura di un «conto automatico» utilizzabile sotto forma di sovvenzioni di reinvestimento, al fine di finanziare la produzione (o la preparazione) di nuovi cartoni animati;

gli aiuti di «reinvestimento complementare» sono destinati alle imprese che hanno esaurito la loro capacità di reinvestimento o che non hanno accesso al meccanismo degli aiuti selettivi; tali imprese possono così beneficiare di anticipi sul sostegno automatico che avranno a loro disposizione l'anno o gli anni successivi;

gli aiuti alla promozione concorrono al finanziamento delle spese di doppiaggio, edizione, sottotitolazione in lingua straniera, traduzioni, destinati alla realizzazione di *promo* e di presentazioni per promuovere, far conoscere e sostenere produttori e opere italiane sul mercato internazionale del *cartoon*.

Inoltre, tra le competenze dell'Agenzia, è prevista la concessione di ulteriori aiuti:

1) *aiuti per i numeri zero*, che assicurano in parte i rischi dei progetti particolarmente innovativi o complessi condividendo i costi, con riferimento alla creazione e realizzazione di soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;

2) *aiuti per le opere prime*, che supportano totalmente nuovi autori non ancora affermati o nuove imprese di produzione nella loro realizzazione;

3) *aiuti e iniziative di formazione professionale*, (con il concorso delle regioni e degli enti locali) a sostegno degli studi di produzione e delle scuole che avviano giovani alle varie professionalità del cartone animato;

4) *aiuti alle nuove tecnologie*, per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche per la realizzazione dei *cartoon*, all'informaticizzazione e alla industrializzazione degli studi, allo sviluppo dei sistemi, dei nuovi supporti di diffusione, eccetera;

5) *aiuti alla sceneggiatura (script e story-board)*, accessibili all'autore senza che vi sia un accordo preliminare con un produttore o con una emittente televisiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È costituito il Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo concede:

a) aiuti selettivi, detti di investimento, alle imprese di produzione che non siano titolari di un conto a loro nome presso la Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2. Tali aiuti concorrono:

1) alla produzione di cartoni animati. Essi non possono essere concessi per la produzione di serie di episodi o di numeri unici, la cui durata complessiva superi le cinque ore;

2) alla ideazione e preparazione di cartoni animati;

b) aiuti automatici detti di reinvestimento, alle imprese di produzione che siano titolari di un conto a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato. Tali aiuti concorrono:

1) alla produzione di cartoni animati;

2) alla ideazione e alla preparazione di cartoni animati;

c) aiuti detti di reinvestimento complementare:

1) a imprese di produzione che siano titolari di un conto a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato, e che abbiano esaurito la loro capacità di reinvestimento;

2) a imprese di produzione che non siano titolari di un conto, per la produzione di serie di episodi o di numeri unici la cui durata complessiva superi le cinque ore;

d) aiuti detti di promozione, ad imprese di produzione e di distribuzione in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2

dell'articolo 3. Tali aiuti concorrono al finanziamento delle spese per i supporti tecnici delle imprese impegnate nella promozione e nella vendita all'estero dei cartoni animati prodotti, in conformità alle condizioni di cui alla presente legge.

3. Gli aiuti di cui alla lettera *c*) del comma 2 costituiscono anticipi, parzialmente rimborsabili tramite compensazione, sulle somme che le imprese di produzione avranno a loro disposizione nell'anno o negli anni successivi, ai sensi dell'articolo 6.

4. Gli aiuti di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia determinata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica. Gli aiuti eccedenti tale soglia costituiscono anticipo, da rimborsare con i proventi delle vendite realizzate all'estero. Tali aiuti sono erogati previo parere di una Commissione.

5. Il Ministro dei beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento concernente:

a) le modalità di calcolo, di attribuzione e di rimborso delle sovvenzioni di cui al comma 2, lettera *c*). L'ammontare di ciascun anticipo non può essere inferiore ad un minimo stabilito anno per anno;

b) le modalità di attribuzione degli aiuti di cui alla lettera *d*), e la composizione della Commissione di cui al comma 4.

Art. 2.

1. È istituita l'Agenzia italiana per il cartone animato, di seguito denominata «Agenzia». Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del

lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica provvede, con decreto, agli adempimenti necessari.

Art. 3.

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 1 le imprese di produzione:

- a) che hanno sede in Italia;
- b) i cui presidenti, amministratori e direttori siano cittadini italiani, o di Paesi membri dell'Unione europea;
- c) che non siano controllate da imprese di produzione residenti al di fuori dell'Unione europea;
- d) che sostengano direttamente o condividano solidalmente l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera, e ne garantiscano il buon esito.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le imprese di produzione in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che inoltre non siano controllate da una società o emittente televisiva, nè da imprese di produzione titolari di un conto a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato.

Art. 4.

1. Possono accedere agli aiuti di cui all'articolo 1 i cartoni animati che:

- a) siano destinati in prima programmazione ad una emittente televisiva italiana nazionale o locale, via etere, via cavo o via satellite, assoggettata all'imposta di cui all'articolo 12;
- b) siano finanziati con un apporto in valuta o in attività produttiva dell'impresa di produzione per un ammontare non inferiore al 5 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, non inferiore al 5 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto, in ogni

caso, non può essere suddiviso tra più di due imprese; esso comunque non include gli aiuti conseguiti ai sensi della presente legge, nè i versamenti in valuta effettuati in esecuzione dei contratti di associazione alla produzione. Tale condizione non è richiesta per gli aiuti relativi alla ideazione e preparazione di cartoni animati;

c) siano oggetto della partecipazione finanziaria, sotto forma di pre-acquisto o di coproduzione, da parte di una o più emittenti italiane di cui alla lettera *a)*, con una quota non inferiore al 25 per cento del costo complessivo o, in caso di coproduzione internazionale, al 25 per cento della quota italiana;

d) siano realizzati essenzialmente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che siano cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea o risiedano in Italia da più di cinque anni.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono accedere agli aiuti di cui all'articolo 1:

a) i cartoni animati prodotti, per intero o comunque per una quota non inferiore all'80 per cento del costo complessivo, da imprese di produzione aventi sede in Italia, qualora le relative spese di produzione siano effettuate in Italia per oltre il 50 per cento del costo complessivo;

b) i cartoni animati di coproduzione internazionale per i quali la quota italiana sia inferiore all'80 per cento del costo complessivo, qualora la partecipazione italiana non sia inferiore al 30 per cento del loro costo complessivo, e le spese di produzione siano effettuate in Italia per almeno il 30 per cento del costo complessivo.

Art. 5.

1. La concessione degli aiuti di investimento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è disposta dal direttore generale

dell'Agenzia, previo parere di una Commissione.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali. La Commissione è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, nonché da quattro personalità, nominate per la durata di tre anni dal Ministro per i beni culturali e ambientali, scelte in ragione della loro competenza specifica.

3. La delibera di cui al comma 1 determina l'ammontare dell'aiuto e le modalità della sua concessione. La procedura per il rilascio della delibera, e la documentazione richiesta, sono determinate con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'impresa di produzione deve ottenere, entro un anno dalla delibera, il decreto di cui all'articolo 7, comma 1; tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, su richiesta dell'impresa motivata con circostanze di particolare rilievo. Alla scadenza, in difetto del predetto decreto, l'impresa decade dalla concessione dell'aiuto.

Art. 6.

1. Possono beneficiare degli aiuti di reinvestimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le imprese di produzione che siano titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso l'Agenzia. In tale conto sono registrate le somme calcolate a loro credito in funzione di opere già prodotte, dette opere di riferimento, e suscettibili di essere loro concesse per l'ideazione, la preparazione e la produzione di nuove opere, dette opere di reinvestimento.

2. L'Agenzia redige, ogni anno, una lista delle opere di riferimento, in cui sono iscritte le opere che rispondono alle condi-

zioni di cui all'articolo 4, e che sono state trasmesse per la prima volta nel corso dell'anno precedente da una delle emittenti televisive di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Le opere che non siano state trasmesse entro un anno dall'accettazione della loro versione definitiva da parte di una emittente televisiva sono iscritte nella lista redatta l'anno successivo alla scadenza del termine.

4. Le opere finanziate per mezzo del contributo congiunto di più emittenti televisive, sono iscritte nella lista solo dopo l'accettazione della loro versione definitiva da parte di tutte le predette emittenti.

5. Le modalità relative all'iscrizione delle opere prodotte nella lista delle opere di riferimento sono stabilite con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. La somma iscritta sul conto dell'impresa di produzione in relazione ad un'opera di riferimento è determinata moltiplicando la durata dell'opera, espressa in minuti, per un valore convenzionale, denominato minuto di trasmissione. Il valore del minuto di trasmissione è dato dal rapporto tra l'ammontare dei crediti destinati agli aiuti di reinvestimento e la durata complessiva delle opere iscritte nella lista, corretta da un coefficiente equilibratore, fissato annualmente con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione all'ammontare dei costi orari italiani di realizzazione dei cartoni animati.

7. Qualora un'impresa di produzione realizzi simultaneamente, partendo da elementi tecnici e artistici comuni, due opere di cui una destinata a una prima visione cinematografica e l'altra, più lunga, destinata ad una prima trasmissione televisiva, solo la differenza di durata tra le due opere viene presa in considerazione per il calcolo delle somme iscritte sul suo conto.

8. Le somme di cui al comma 6 sono maggiorate del 25 per cento qualora le opere iscritte nella lista:

a) facciano riferimento alle tradizioni, i costumi e la cultura nazionale;

b) siano state oggetto di spese di produzione integralmente effettuate in Italia.

9. Le somme di cui al comma 6 sono iscritte nel conto dell'impresa di produzione, solo qualora siano pari o superiori ad una soglia determinata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.

10. In caso di coproduzione, le somme calcolate sono iscritte sul conto di ciascuna impresa di produzione in proporzione alla sua partecipazione alla produzione dell'opera; le imprese interessate possono tuttavia richiedere all'Agenzia che siano iscritte sul conto di una sola di esse, purchè questa sia indipendente da qualsiasi società o emittente televisiva.

11. All'inizio di ogni anno, l'Agenzia notifica a ciascuna impresa di produzione la situazione del conto aperto a suo nome. Ogni somma iscritta sul conto di un'impresa di produzione in relazione ad un'opera di riferimento determinata deve essere utilizzata per la produzione di un'opera di reinvestimento entro il secondo anno successivo a quello della notifica; in caso contrario, l'impresa decade dalla possibilità di ottenere il versamento dell'aiuto corrispondente.

12. In caso di trasformazione della forma sociale, fusione o scissione dell'impresa o aumento di capitale, le imprese interessate richiedono all'Agenzia, entro il termine perentorio di tre mesi dall'iscrizione delle variazioni predette nel registro delle imprese, una corrispondente variazione del conto. In caso di cessazione dell'impresa, l'Agenzia dispone la chiusura del conto.

Art. 7.

1. Il versamento degli aiuti alla produzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, lettere a), numero 1), b), numero 1), e c), è subordinato al rilascio, da parte del direttore generale dell'Agenzia, di un'autorizzazione

preventiva e di una autorizzazione definitiva. Le condizioni e la documentazione richieste per il rilascio delle predette autorizzazioni sono determinate con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali. Gli aiuti sono versati su un conto bancario aperto a nome dell'impresa di produzione per l'opera considerata.

2. L'autorizzazione preventiva è rilasciata dopo la verifica del rispetto dei criteri di concessione dell'aiuto richiesto; essa indica le modalità di versamento dell'aiuto. L'autorizzazione definitiva è rilasciata dopo il completamento dell'opera.

3. L'autorizzazione definitiva deve essere richiesta entro due anni dal primo versamento; in caso contrario, l'ammontare di esso deve essere restituito all'Agenzia. A titolo eccezionale e su domanda motivata dell'impresa di produzione il termine predetto può essere prorogato di un anno.

Art. 8.

1. Le modalità degli aiuti alla ideazione e alla preparazione delle opere di cui al comma 2 dell'articolo 1, lettera *a*), numero 2), e lettera *b*), numero 2), sono disciplinate con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il medesimo regolamento disciplina le modalità di attribuzione degli aiuti, nonché le condizioni e la documentazione richieste.

2. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 2) è subordinato all'emanazione della delibera di cui al comma 1 dell'articolo 5.

3. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 2), è disposto dal direttore dell'Agenzia, ed effettuato tramite prelievo dal conto dell'impresa di produzione di cui all'articolo 6.

4. Per gli aiuti di cui al comma 1, l'impresa di produzione deve richiedere l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 7 entro un anno dalla notifica della delibera di versamento di cui al comma 3. In caso contrario, essa deve restituire all'Agenzia

l'aiuto ricevuto. A titolo eccezionale e su domanda motivata dell'impresa, il predetto termine può essere prorogato di sei mesi.

Art. 9.

1. L'ammontare complessivo degli aiuti concessi per una stessa opera ai sensi dell'articolo 1 non può superare il 40 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di coproduzione internazionale, il 40 per cento della partecipazione italiana.

2. La concessione degli aiuti di cui al comma 1 non può, salvo deroga accordata, per eccezionali motivi, dal direttore dell'Agenzia, avere come effetto che l'insieme degli aiuti finanziari accordati dallo Stato o da enti pubblici alla medesima opera superino il 50 per cento del costo complessivo di essa o, in caso di coproduzione internazionale, il 50 per cento della partecipazione italiana.

Art. 10.

1. Qualora vi siano incertezze in ordine alla qualifica delle opere, in ordine alla concessione degli aiuti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 1, o all'iscrizione nella lista delle opere di riferimento di cui all'articolo 6, il direttore generale dell'Agenzia chiede il parere della Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Art. 11.

1. I titoli di testa delle opere che beneficino degli aiuti di cui alla presente legge, e tutti i documenti relativi alla promozione di esse, devono riportare la dicitura: «con in concorso del Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione».

Art. 12.

1. Il Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione è alimentato da una imposta sull'insieme degli introiti delle emittenti pubbliche e private, titolari di concessioni e autorizzazioni in Italia, derivanti da canoni, abbonamenti, pubblicità, sponsorizzazioni, televendite e altro, in modo che si ridistribuisca una parte delle risorse di tutte le emittenti, via etere, via cavo e via satellite, a favore di produttori residenti in Italia. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in questo senso.

Art. 13.

1. L'Agenzia può concedere, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di cartoni animati destinati alla diffusione da parte delle emittenti italiane:

a) aiuti per i numeri zero, intesi a coprire parzialmente i rischi dei progetti particolarmente complessi o innovativi, con riferimento ai costi di realizzazione di soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;

b) aiuti per le opere prime, intesi a sostenere totalmente nuovi autori e nuove imprese di produzione nella loro realizzazione;

c) aiuti e iniziative di formazione professionale, da effettuare con il concorso delle regioni e degli enti locali, a sostegno degli studi di produzione e delle scuole che avviano i giovani alle varie professionalità del cartone animato;

d) aiuti per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche per la utilizzazione dei cartoni animati, all'informatizzazione e alla industrializzazione degli studi, allo sviluppo di nuove tecniche di produzione di immagini e di suono e di nuovi supporti di diffusione;

e) aiuti alla sceneggiatura (*script* e *story-board*), accessibili all'autore anche senza

che vi sia un accordo preliminare con una impresa di produzione o con una emittente televisiva.

2. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla delibera di cui al comma 1 dell'articolo 5.

3. La concessione degli aiuti di cui alla lettera e) del comma 1 ha luogo sentito il parere di una Commissione di lettura composta da quattro professionisti del cartone animato nominati dalla Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 5 per la durata di un anno, rinnovabile.

Art. 14.

1. Le opere la cui produzione è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte nella lista delle opere di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 6, purchè esse siano conformi alle condizioni di cui alla presente legge.

